

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 03/11/2025

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 22 aprile 2021 mediante cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di €. 1.806,00 oltre interessi legali dal reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito che:

- al momento dell'estinzione del finanziamento e considerate le 71 rate residue, sono stati rimborsati euro 142,71 a titolo di "costi di incasso rata" (oneri recurring);
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle provvigioni intermediario del credito in quanto di natura prodromica alla stipula del contratto. Le commissioni di attivazione perché hanno la stessa natura giuridica delle spese d'istruttoria. Le provvigioni intermediario del credito perché rappresentano il compenso dell'intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente rivolto. Tale compenso si riferisce all'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del finanziamento a seguito di una scelta volontaria del cliente. Quindi, l'intermediario convenuto non è l'effettivo accipiens di detto importo, difettando in capo all'intermediario la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente;

- la carenza di giustificazione causale a fondamento della richiesta è ancor più vera se si riflette sul fatto che il cliente, come specificato nel regolamento contrattuale, ha liberamente scelto di essere assistito da soggetto terzo, affidandogli a tali fini un preciso incarico; l'importo di detto incarico è stato trattenuto dall'intermediario e poi corrisposto infatti al soggetto terzo;
- la ripetibilità dei costi di cui all'art. 125 sexies TUB, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, sembra essere condizionata proprio al fatto che i costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento e che, quindi, non sono costi dovuti quelli che sono frutto di una libera scelta del consumatore ed in primis quello connessi alla libera scelta di rivolgersi ad un intermediario specializzato nei cui confronti il cliente si è impegnato a corrispondere la provvigione, delegando l'intermediario a trattenere il detto importo dal capitale erogato e a corrisponderlo al soggetto terzo;
- con riferimento ai costi assicurativi, l'intermediario eccepisce di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria della relativa polizza secondo contratto;
- a confermare la non rimborsabilità dei costi up front è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia Europea n.555/2023, con la quale si afferma che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front. Questa decisione, seppur resa nell'ambito del credito immobiliare ai consumatori, merita attenzione in quanto è la medesima Corte a chiarire che la normativa del credito immobiliare ai consumatori e il credito al consumo, ed in particolare la formulazione dell'articolo 25 di una e dell'art 16 dell'altra è quasi identica, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva. Tale ricostruzione è tra l'altro avvalorata da un'altra Sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 76/2022, la quale ha precisato che, in caso di rimborso anticipato di un credito da parte del debitore, quest'ultimo ha diritto alla riduzione di tutti i costi previsti, inclusi quelli legati alla concessione del credito, solo se non è stato chiaramente informato che tali costi non dipendono dalla durata del contratto. Giova quindi precisare che quest'ultima informativa è presente nel modulo contrattuale dell'intermediario.
- a detti orientamenti sembra riferirsi anche il legislatore italiano che è intervenuto nuovamente in materia con il D.L. 69/2023, disponendo che non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti.
- a fronte delle espresse direttive della banca d'Italia e delle conseguenti pronunce dell'ABF, l'intermediario ha predisposto una contrattualistica che oltre a indicare tutti i costi del credito, prevedeva il rimborso dei c.d. costi recurring e la irripetibilità dei cd. costi up front. Conseguentemente, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria di replica parte ricorrente contesta i motivi addotti dall'intermediario e si oppone alla richiesta di sospensione formulata dall'intermediario ed insiste nell'accoglimento del ricorso. Con controrepliche l'intermediario ha integrato le proprie controdeduzioni con alcune pronunce a favore delle sue argomentazioni.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistono neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti.

Nel merito, il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto, in corrispondenza della rata n. 49. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125

sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 octies D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

Per i finanziamenti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia.

In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella.

Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia.

Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.166,57, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI